

N. R.G. 2012/16000749



REP. 11556/13

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 16000749/2012 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Il Giudice dott. Nicola Fascilla,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/11/2013;
letti gli atti e i documenti;
letta la consulenza tecnica depositata;
sentito il procuratore di parte ricorrente, unico presente all'udienza del 7 novembre 2013;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) Parte ricorrente, dopo aver svolto una disamina dei vari titoli di provenienza, ha evidenziato sostanzialmente tre azioni di spoglio o molestia nel possesso da parte dei resistenti:

- l'apposizione di cornignoli e di una antenna tv su porzioni di proprietà dei ricorrenti;
- la installazione di uno stendibiancheria sulla ringhiera del ballatoio al primo piano;
- la trasformazione di una preesistente porta finestra con apertura all'interno, in una apertura con gelosie esterne prima inesistenti.

1).1 Parte resistente, ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per assenza dei presupposti dell'azione possessoria esercitata dai ricorrenti.

2) Occorre preliminarmente osservare che nel giudizio possessorio tutte le questioni di carattere petitorio sono estranee all'oggetto del presente giudizio.

Con riferimento alla lamentata apposizione dei cornignoli e della antenna tv, la consulenza tecnica, nonché lo stesso consulente di parte ricorrente, hanno escluso qualsiasi interferenza o invasione rispetto alla proprietà dei ricorrenti. Pertanto la domanda relativa non può trovare accoglimento.

2).1 Con riguardo allo stendibiancheria il Tribunale osserva quanto segue.

La consulenza tecnica ha stabilito, sulla base della planimetria allegata all'atto del 18 ottobre 1919 che il ballatoio può essere considerato di proprietà esclusiva del [REDACTED].

Tuttavia, la emersione di tale circostanza non può, per ciò solo, essere idonea all'accoglimento della doglianza di parte ricorrente.

Invero, come detto, le questioni petitorie non sono rilevanti per l'oggetto del presente giudizio. Quello che parte ricorrente avrebbe dovuto provare era la sussistenza di un possesso esclusivo in proprio favore e di un atto di spoglio violento o clandestino oppure di una molestia nel possesso ad opera dei resistenti.

Sul punto, il Giudice ritiene che parte ricorrente non abbia raggiunto la prova della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 1168 e 1170 c.c..

La prova orale assunta, infatti, non ha dimostrato che il ballatoio fosse utilizzato esclusivamente dai ricorrenti. Né l'istruttoria è risultata univoca nell'escludere la esistenza e utilizzazione di precedenti stendibiancheria in modo comune.

Il mancato raggiungimento della prova in merito al possesso esclusivo impedisce l'accoglimento della domanda anche sotto questo profilo.

2)2 Infine, con riguardo alla porta finestra, la consulenza tecnica ha evidenziato che *"la persiana scorrendo oltrepassa per circa 25 cm la mezzeria del confine del muro che delimita la proprietà dei resistenti e dei ricorrenti"*.

La emersione in consulenza tecnica di tale circostanza non può, però, essere sufficiente all'accoglimento della domanda di tutela del possesso.

Invero, da un lato lo sconfinamento avviene esclusivamente quando la persiana è aperta; dall'altro parte ricorrente non ha dedotto la concreta conseguenza, sul piano del legittimo possesso, di tale sconfinamento rispetto al normale utilizzo della propria parte di immobile.

Sostanzialmente, occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che *"Ai fini della configurabilità della molestia possessoria che, al pari dello spoglio, costituisce un illecito lesivo del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, deve essere fornita, da parte di chi propone la domanda di manutenzione, non solo la prova dell'atto materiale, ma anche del dolo o della colpa, mentre l'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e sufficiente."*¹

Nel caso di specie, non solo non è provato l'elemento soggettivo della molestia, ma neppure l'elemento oggettivo, non avendo dimostrato parte ricorrente in che modo lo sconfinamento dei 25 cm ha lesa o diminuito o comunque reso meno disponibile il possesso dei propri beni.

¹ Cfr. Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 4279 del 22/02/2011*.

Alla luce di quanto sopra, le domande svolte da parte ricorrente debbono essere integralmente respinte.

3) Le spese seguono la soccombenza. Conseguentemente [redacted], [redacted] e [redacted] debbono essere condannati, in solido tra di loro, a rifondere ai resistenti [redacted], [redacted] e [redacted] le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € [redacted] oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.



3.1 Per i medesimi motivi il Tribunale pone a definitivo carico dei ricorrenti le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

1. respinge il ricorso;
2. condanna [redacted], [redacted] e [redacted], in solido tra di loro, a rifondere ai resistenti [redacted], [redacted] e [redacted] le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € [redacted] oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3. pone a definitivo carico dei ricorrenti le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
4. manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Milano, 15 novembre 2013

Il Giudice
dott. Nicola FASCILLA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 18 NOV 2013



IL CANCELLIERE